

Decreto federale sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere (Decreto sul rifinanziamento FFS)

del 20 marzo 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 26 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996¹,

decreta:

Art. 1 Rifinanziamento²

¹ Con l'entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione sgrava le Ferrovie federali come segue:

- a. il disavanzo di bilancio alla fine del 1997 è ammortizzato mediante compensazione con crediti della Confederazione;
- b. la Confederazione assume il pagamento degli interessi e il rimborso dei prestiti pari a 5560 milioni di franchi che la Cassa pensioni e di soccorso ha accordato alle Ferrovie federali;
- c. i prestiti della Confederazione a scadenza fissa sono convertiti per l'ammontare di 8000 milioni di franchi in capitale proprio delle Ferrovie federali;
- d. gli altri prestiti per 3647 milioni di franchi sono convertiti in prestiti a tasso di interesse variabile, rimborsabili condizionalmente.

² Le necessarie correzioni di valore sul capitale azionario e sui prestiti a tasso di interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, sono poste direttamente a carico del disavanzo finanziario iscritto nel bilancio della Confederazione.

Art. 2 Adeguamenti

¹ Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare gli importi previsti nell'articolo 1 capoverso 1 allo stato effettivo.

² Il Consiglio federale stabilisce il capitale proprio delle Ferrovie federali nel decreto sul bilancio d'apertura. Può trasformare ulteriori prestiti della Confederazione in capitale proprio se è necessario per raggiungere un'adeguata quota di capitale proprio. Se ciò non fosse sufficiente, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale provvedimenti di rifinanziamento integrativi.

Art. 3 Referendum, entrata in vigore e validità

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

RS 742.30

¹ FF 1997 I 809

² Tutte le cifre si riferiscono alle previsioni per la fine del 1997; dovranno essere adattate al momento del rifinanziamento.

² Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 20 marzo 1998³ sulle Ferrovie federali svizzere e ha effetto sino all'esecuzione delle operazioni giuridiche di cui all'articolo 1.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 9 luglio 1998⁴.

² Giusta il suo articolo 3 capoverso 2, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1999.

10 luglio 1998

Cancelleria federale

0415

³ RS 742.31; RU 1998 2847

⁴ FF 1997 IV 1412